

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del 07-10-2017

<i>Oggetto:</i>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA, IN CASO DI ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE PER INTERVENTI IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA, TOTALE DIFFORMITÀ O VARIAZIONE ESSENZIALE
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette**, alle ore **10:00** del mese di **ottobre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

CANNATA SALVO	P	SCOLLO ANTONINO	P
CUTRONA ROSARIO	P	MICELI SANTO	P
TERNULLO DANIELA	A	BAFUMI CONCETTA	P
MANGIAFICO ALESSIA	P	SORBELLO GIUSEPPE	A
RIGGIO TERESA	P	SBONA SALVATORE	A
VALENTI BARBARA	P	SCOLLO PIETRO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	CARUSO MIRKO	A
COCO VINCENZO	P	QUADARELLA CONCETTA	A

PRESENTI N. 11 - ASSENTI N. 5

Assume la presidenza il **Arch. CANNATA SALVO**, partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARCHICA ENZA**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il sottoscritto geom. Davide D'Orazio, Responsabile del VI Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto: “ **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA, IN CASO DI ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE PER INTERVENTI IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA, TOTALE DIFFORMITÀ O VARIAZIONE ESSENZIALE.**”

PREMESSO CHE:

La Regione Siciliana con legge 10/08/2016, n. 16 pubblicata nella GURS n. 36 parte Prima del 19/08/2016, ha recepito il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380; in particolare l'art. 31, interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che prescrive:

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva

l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al [comma 2 dell'articolo 27](#), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

(comma così modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera h](#)), [legge n. 221 del 2015](#))

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. *(per la repressione nelle zone protette si veda l'[art. 2 legge n. 426 del 1998](#))*

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al

presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal [comma 3 del medesimo articolo 27](#), il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'[articolo 44](#), ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[articolo 23, comma 01](#).

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380;

VISTA la Legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;

Per questi motivi,

SOTTOPONE

all'esame del Consiglio Comunale il regolamento di che trattasi per le valutazioni prescritte in premessa e,

PROPONE

di istituire apposito capitolo di bilancio, con destinazione dei proventi utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e all'acquisizione di aree destinate a verde pubblico.

Il Direttore del VI Settore
(geom. Davide D'Orazio)

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 5 dell'O.d.G. prot. n. 21751 del 03/10/2017, avente oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA, IN CASO DI ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE PER INTERVENTI IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA, TOTALE DIFFORMITÀ O VARIAZIONE ESSENZIALE”**.

- **Il Presidente Cannata:** Per quanto riguarda questo regolamento comunale - e per i Consiglieri di minoranza che dicevano che non ci stavamo muovendo in termini di materia urbanistica, sia per il Piano Regolatore e per le opere in abuso - questo regolamento intercetta esattamente le quantificazioni in termini economici per tutte quelle pratiche che secondo la legge n. 16 del 2016, entrata in vigore ormai da un anno, dal 10 agosto, il Comune stabilisce gli oneri che dovrà far pagare a tutti coloro i quali hanno le ordinanze di demolizione e non hanno ancora provveduto a mettere in pristino lo stato dei luoghi e con questi oneri il Comune si sostituisce, demolendo e riportando lo stato dei luoghi all'origine.

È un regolamento che obbliga la normativa nazionale, la Sicilia con la legge 16 si adegua al D.P.R. 380 del 2001 che è la legge urbanistica vigente in tutto il territorio nazionale.

Allora, Consigliere Gigliuto, le leggo testualmente: “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380.

Il presente regolamento della determinazione delle sanzioni fa sempre riferimento al D.P.R. 380, le sanzioni in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 del D.P.R. 380, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogato nella misura massima.

Poi segue uno specchietto con tutta una serie di sanzioni in base al tipo di intervento, se si tratta di pertinenza, se è un cambio di destinazione d'uso, ristrutturazione, fino a un totale abuso in assenza di permesso di costruire.

Prego, Consigliere Scollo.

- **Cons. Scollo A.:** Grazie. Questo è un atto dovuto, ma ce lo aveva suggerito il Consigliere Sorbello, che è andato via forse non aveva letto l'ordine del giorno, se mi ricordo bene lui sollecitava appunto sulle sanatorie, era stata fatta solo la prima e non la seconda; forse non aveva letto neanche l'ordine del giorno e appunto

puntualmente c'è la legge Madia, così l'Assessore di riferimento, gli uffici hanno portato all'attenzione del Consiglio Comunale il recepimento della legge, quindi non c'era da parte di questo organo discrezionalità, ma forse poi si sono accorti che era inserito all'ordine del giorno e secondo loro per non prendere responsabilità hanno abbandonato l'aula.

Noi altri siamo Consiglieri seri, rispettiamo la legge e ci assumiamo la responsabilità e l'onere di approvare le cose che la legge ci obbliga a fare.

Questo è un obbligo di legge e noi siamo qua per approvarlo.

Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, chi vuole fare demagogia, vediamo domani se ci sarà qualche poveraccio che incapperà in qualche sanzione diremo: "ah noi non c'eravamo l'hanno fatto la maggioranza".

Noi stiamo recependo una norma di legge, che ci aveva addirittura sollecitato il Consigliere Sorbello.

Quindi questa è la mia dichiarazione di voto.

Presidente, noi siamo d'accordo, siamo ligi ai doveri della legge, quindi voteremo favorevolmente.

- **Pres. Cannata:** Grazie, Consigliere Scollo; anche perché ricordo ai Consiglieri presenti che qualora il Comune non istituisse il regolamento verrebbe ulteriormente sanzionato l'Ente.

Siccome siamo nei tempi e nei termini per potere approvare il regolamento lo pongo ai voti.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 11 (sono entrati in precedenza i cons. Sorbello e Ternullo ed usciti i cons. Sorbello e Scollo P.)
- voti favorevoli n. 11

Pertanto, con voto unanime;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

La Regione Siciliana con legge 10/08/2016, n. 16 pubblicata nella GURS n. 36 parte Prima del 19/08/2016, ha recepito il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380; in particolare l'art. 31, interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che prescrive: 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel

progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al [comma 2 dell'articolo 27](#), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera q-bis](#)), [legge n. 164 del 2014](#))

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

(comma così modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera h\), legge n. 221 del 2015](#))

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. *(per la repressione nelle zone protette si veda l'[art. 2 legge n. 426 del 1998](#))*

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal [comma 3 del medesimo articolo 27](#), il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'[articolo 44](#), ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[articolo 23, comma 01](#).

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380;

VISTA la Legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;

VISTO l'esito della surriferita votazione che di seguito si riporta:

- presenti e votanti n. 11 (sono entrati in precedenza i cons. Sorbello e Ternullo ed

usciti i conss. Sorbello e Scollo P.)

- voti favorevoli n. 11

Pertanto, con voto unanime;

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE apposito capitolo di bilancio, con destinazione dei proventi utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e all'acquisizione di aree destinate a verde pubblico.

INOLTRE, con voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge:

- presenti e votanti n. 11 (sono entrati in precedenza i cons. Sorbello e Ternullo ed usciti i conss. Sorbello e Scollo P.)

- voti favorevoli n. 11

Pertanto, con voto unanime;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Sottoscritto.

II PRESIDENTE

F.to Arch. CANNATA SALVO

Il Consigliere Anziano

F.to Rag. TERNULLO DANIELA

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 19-10-2017 al 03-11-2017, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2830)

Melilli, li 04-11-2017

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
